

STATUTO

"MERAKE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
TERRAVECCHIA SUPERIORE 59
Numero REA: VV - 224216
Codice fiscale: 03947000794
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 3	- A comporre il primo Consiglio di
	Amministrazione della società per i primi tre esercizi	
	vengono nominati MORELLI Massimo Vincenzo, CIRIANNI Marika e	
	MORELLI Laura Maria Rosaria;	
	- MORELLI Massimo Vincenzo viene nominato Presidente;	
	CIRIANNI Marika Vice Presidente e MORELLI Laura Maria	
	Rosaria II Vice Presidente.	
	Tutti i nominati accettano l'incarico conferito e dichiarano	
	non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità e di	
	decadenza.	
	ARTICOLO 4	- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
	(trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).	
	ARTICOLO 5	- La società qui costituita sarà regolata dallo
	statuto che viene approvato dai soci fondatori nel testo di	
	cui in appresso:	
	STATUTO	
	DI COOPERATIVA SOCIALE (congiuntamente) DI TIPO "A" e "B".	
	(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO -	
	MUTUALITA' PREVALENTE)	
	ARTICOLO 1)	
	È costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la	
	denominazione: "MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C.,	
	la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata.	

	La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai	
	sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con	
	quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme attuative	
	del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di	
	cooperative e di cooperative sociali in particolare.	
	(SEDE E DURATA)	
	ARTICOLO 2)	
	La società ha sede legale in Vibo Valentia (VV).	
	L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire	
	uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali,	
	non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito	
	dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale	
	nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci	
	la decisione del trasferimento della sede in comune diverso	
	e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi	
	secondarie.	
	ARTICOLO 3)	
	La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta). È compito dell'assemblea straordinaria	
	stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo	
	scioglimento.	
	(SCOPI ED OGGETTO)	
	ARTICOLO 4)	
	La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi	
	al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	

	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e	
	ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a)	
	e b), della Legge n. 381 del giorno 8 novembre 1991	
	unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero	
	del Lavoro n. 116 del giorno 8 novembre 1996. Per il	
	raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le	
	prestazioni dei soci cooperatori in favore della società,	
	nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto	
	eventualmente stabilito da apposito regolamento interno di	
	cui alla l. 142 del 2001, potranno avvenire nella forma del	
	lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo,	
	lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in	
	qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.	
	ARTICOLO 5)	
	L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli	
	scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi	
	socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi [art. 1),	
	lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale	
	svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti	
	quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].	
	Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett.	
	b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere	
	allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera	

	coordinata i servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed	
	educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e	
	ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi	
	(che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema	
	contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta	
	distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e	
	nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di	
	tale articolo.	
	Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a),	
	art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi	
	sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	
	<u>TIPO A (TIPOLOGIA DI SERVIZI SOCIO SANITARI ASSISTENZIALI ED</u>	
	<u>EDUCATIVI)</u>	
	Gestione di centri di accoglienza per gli immigrati, di	
	centri antiviolenza e case rifugio, case protette, case di	
	riposo per anziani, centri diurni e case albergo, comunità	
	di alloggio per disabili fisici, psichici o psicofisici, per	
	minori a rischio e/o sottoposti a provvedimenti	
	dell'Autorità Giudiziaria, per il recupero di	
	tossicodipendenti, detenuti, a scopo associativo, educativo,	
	ricreativo, sanitario, religioso o altro, a favore di	
	italiani e stranieri immigrati.	
	Nello specifico, la Cooperativa, potrà gestire e costituire	
	centri transitori, centri di prima accoglienza (hotspot e	

	centri di prima accoglienza), e di seconda accoglienza (SAI	
	- Sistema di Accoglienza e Integrazione, CAS - Centri di	
	Accoglienza Straordinaria), per i cittadini stranieri	
	(adulti e minori stranieri, siano essi accompagnati e non),	
	presenti nel territorio nazionale. Stipulare accordi e/o	
	convenzioni con Enti pubblici e/o privati, Ministeri,	
	Prefetture e organismi all'uopo deputati; fornire servizi	
	con particolare riferimento ai cittadini stranieri relativi	
	al funzionamento ed alla gestione dei centri di accoglienza,	
	dei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e dei	
	centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR) e di altre strutture	
	che si occupano dell'assistenza dei Cittadini Stranieri ed	
	eventualmente anche sui luoghi di sbarco, fornendo beni,	
	pasti e ogni generi di conforto presso strutture governative	
	destinate all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti	
	asilo, ed immigrati anche irregolari; servizi di consulenza	
	psico sociale individuale; gestione di sportelli unici per	
	cittadini stranieri; in riferimento alle attività in favore	
	dei cittadini stranieri, la cooperativa potrà prestare	
	garanzia ai sensi dell'art. 23 comma 3 del T.U. n. 268/98;	
	altresi è possibile fornire servizi ai cittadini dell'unione	
	europea contribuendo, sia in Italia che all'estero, alla	
	promozione ed alla conoscenza delle culture e dei problemi	
	dei paesi in via di sviluppo e dell'est europeo, attraverso	
	progetti di formazione e cooperazione; promuovere dibattiti,	

	incontri, conferenze, tavole rotonde e simili, concernenti	
	le discipline culturali connesse allo scopo associativo;	
	organizzare e/o gestire corsi e seminari per gli operatori	
	del settore, e altro; svolgere funzioni di consulenza nei	
	confronti di enti ed istituzioni pubbliche e private.	
	I servizi di cui sopra saranno svolti in immobili di	
	proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con	
	altre modalità previste dalla legge, offrendo in essi,	
	quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio	
	e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario	
	o parasanitario, o presso il domicilio degli utenti, o	
	presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private.	
	La Cooperativa per la realizzazione delle suddette finalità,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di	
	svolgere le seguenti attività:	
	- Gestione di asili nido, scuole materne, elementari e medie	
	recupero scolastico attività di alfabetizzazione;	
	- dare informazioni e assistenza agli stranieri per	
	consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul	
	territorio e favorirne corretta utilizzazione;	
	- fornire agli stranieri informazioni e supporto nel	
	disbrigo di pratiche per la richiesta e il rinnovo dei	
	permessi di soggiorno, carte di soggiorno e l'accesso alle	
	opportunità di lavoro; supporto nei rapporti con le	
	Istituzioni, nel superamento di eventuali difficoltà con gli	

	Enti pubblici e privati, svolgendo attività necessarie per	
	migliorare le condizioni della persona;	
	- realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di	
	tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri,	
	richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque	
	suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;	
	- organizzare e/o gestire centri e/o comunque strutture	
	dedicate all'accoglienza e all'assistenza dei cittadini	
	stranieri, inclusi i minori e gli irregolari, eventualmente	
	anche nei luoghi di sbarco;	
	- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei	
	servizi esistenti da parte degli immigrati stranieri,	
	eventualmente anche attraverso interventi di mediazione	
	culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli	
	stranieri e gli operatori;	
	- costruire rapporti di collaborazione nell'ambito del	
	Comune tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per	
	concordare prassi di intervento condivise su singoli casi,	
	progetti, procedure e pratiche amministrative;	
	- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo degli	
	stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del	
	lavoro quali tirocini formativi, stages, borse lavoro;	
	- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti	
	sul territorio distrettuale al fine di predisporre	
	successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei	

	ad una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari	
	diritti con gli altri cittadini residenti;	
	- monitorare la presenza degli stranieri sul territorio del	
	distretto, per approfondire la conoscenza delle	
	caratteristiche demografiche e sociali;	
	- realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della	
	lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di	
	riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di	
	educazione civica;	
	- interessarsi ai problemi dei migranti in difficoltà, in	
	particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo e dei	
	Paesi in guerra curando la realizzazione di progetti a breve	
	e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e	
	l'educazione all'accoglienza;	
	- attuare programmi per la selezione, formazione e impiego	
	dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;	
	- promuovere attività di informazione, di incontri, di	
	seminari, e di educazione all'accoglienza, in modo	
	particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei	
	migranti, sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e	
	stranieri;	
	- partecipazione a progetti di iniziativa nazionale,	
	internazionale e europea finalizzati ad interventi di	
	carattere umanitario o comunque compatibili con le attività	
	e gli ambiti indicati nel presente documento;	

	- supportare e collaborare alla realizzazione di progetti di	
	accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e	
	richiedenti asilo;	
	- promuovere interventi rivolti a costruire percorsi	
	integrati fra formazione linguistica e informazione,	
	orientamento e formazione professionale, finalizzati ad	
	agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di	
	migliori opportunità;	
	- avviare una serie di iniziative culturali in grado di far	
	conoscere nella scuola e nella società la cultura delle	
	popolazioni immigrate;	
	- realizzare attività di sensibilizzazione della	
	cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche	
	attraverso attività di promozione della conoscenza e di	
	incontro tra culture differenti (cene etniche, festival	
	delle culture, etc.);	
	- realizzare attività di sostegno scolastico per	
	l'apprendimento della lingua italiana rivolte ad alunni	
	immigrati;	
	- promuovere l'attività di coordinamento delle	
	Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o	
	rifugiati politici;	
	- sviluppare progetti volti alla difesa dei diritti	
	dell'infanzia e dell'adolescenza in situazioni e zone del	
	mondo dove è violata, con particolare attenzione a	

	costituzione di orfanotrofi e scuole, oppure assistenza	
	negli orfanotrofi o scuole già esistenti, nonché dando	
	assistenza sanitaria e educativa ai bambini e adolescenti	
	coinvolti;	
	- fornire sostegno economico e materiale alle popolazioni	
	più bisognose colpite dalla guerra e non o appartenenti a	
	paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione	
	di beni di prima necessità;	
	- promuovere missioni umanitarie all'estero per dare aiuto	
	diretto alle persone vulnerabili o particolarmente	
	bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi	
	poveri del mondo;	
	- Contrastare la violenza di genere, dando sostegno,	
	protezione e assistenza a tutte le persone vittime di	
	violenza nonché alle donne e ai loro figli, coerentemente	
	con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di	
	Istanbul;	
	La Cooperativa, qualora se ne presentasse la necessità	
	potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare	
	accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.	
	TIBO B (SERVIZI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE) FINALIZZATE	
	ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE	
	La Cooperativa ha per oggetto, da attuare in forma	
	mutualistica e senza scopo di lucro ai sensi delle vigenti	
	leggi in materia lo svolgimento di attività diverse -	

	agricole, industriali, commerciali, turistiche o di servizi	
	- e più precisamente:	
	- l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e	
	meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali	
	e anche per aziende private o da privati;	
	- l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e	
	movimentazione di depositi a custodia nonche' servizi di	
	magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto	
	proprio e per conto terzi;	
	- il trasloco e l'imballaggio;	
	- l'assunzione di lavori di pulizia in genere sia civili che	
	industriali per enti pubblici, statali, parastatali, locali	
	e anche per aziende private o da privati, ivi compresi;	
	a) la pulizia di superfici adibite ad uffici, negozi,	
	abitazioni, opifici industriali e commerciali, magazzini,	
	mercati, aree aeroportuali, ferroviarie, cimiteriali e	
	spiagge;	
	b) la derattizzazione e disinfestazione di ogni tipo di	
	ambiente;	
	- la realizzazione e manutenzione del verde pubblico ed aree	
	attrezzate;	
	- la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi	
	urbani;	
	- il trasporto e autotrasporto di merci, cose e persone per	
	conto proprio e per conto terzi;	

	- servizi di progettazione, affissione e distribuzione di	
	materiali pubblicitari;	
	- servizi di vigilanza e di sicurezza per manifestazioni	
	sportive, culturali, di spettacolo private e pubbliche;	
	- servizi di manutenzione e gestione di aree, locali	
	pubblici, centri associativi, ricreativi, culturali e	
	sportivi;	
	- la gestione di parcheggi custoditi;	
	- la gestione di lidi;	
	- l'attività di formazione professionale ed aggiornamento	
	anche finalizzata all'inserimento professionale di soggetti	
	svantaggiati;	
	- servizi di segreteria;	
	- l'attività di montaggio di strutture, quali palchi, per	
	manifestazioni in genere, culturali, sportive e di	
	spettacolo;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con	
	carattere animativo e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero e la cultura;	
	- la realizzazione per conto proprio e/o di terzi, di opere	
	di bonifica, di forestazione e di giardinaggio compresa la	
	potatura delle piante, rimboschimenti e giardinaggio,	
	curando gli aspetti paesaggistici e dell'ambiente, anche al	
	fine di salvaguardare l'ecologia del paese;	

	- la gestione per conto proprio e/o di terzi parchi	
	La Cooperativa potrà altresì gestire qualsiasi altra	
	attività economica che risultasse opportuna per il	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	La cooperativa potrà, inoltre, conformemente a quanto	
	stabilito dal Ministero del Lavoro, con circolare 8 novembre	
	1996, n.153 svolgere le attività di cui alla lettera a)	
	dell'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in	
	quanto attività coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità connesse all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate.	
	La cooperativa potrà, previa delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, aderire a consorzi, nonché ad associazioni	
	comunque costituite che si propongono attività affini o	
	complementari, nonché partecipare a tutte le iniziative	
	idonee a rafforzare i principi della mutualità ed i legami	
	della solidarietà.	
	Tutte le operazioni suddette saranno svolte se ritenute	
	necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, purché tali operazioni non siano svolte nei	
	confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto	
	delle inderogabili norme di legge.	
	Altresì potranno essere svolti servizi in generale e della	
	formazione artigianale, professionale e del lavoro, sia	
	assumendo commesse di lavoro da terzi, sia svolgendole in	

	proprio, attività e servizi volti in particolare alla	
	diffusione delle tradizioni, nonché degli usi e costumi,	
	delle diverse etnie.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa	
	potrà: compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare	
	convenzioni e instaurare rapporti con enti e strutture	
	sanitarie, sociali, culturali e istituti di formazione,	
	pubblici e privati nonché con professionisti e con operatori	
	in genere; stipulare contratti o convenzioni con enti	
	pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da	
	enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche	
	in concessione, di cui ai precedenti punti, per eseguirli	
	direttamente, anche in associazione con altre imprese,	
	pubbliche e private; svolgere anche con l'ausilio degli Enti	
	Pubblici e del Fondo Sociale Europeo - attività di	
	formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei	
	servizi, nonché verso chiunque, a vario titolo, partecipi o	
	condivida le attività della cooperativa o ne richieda la	
	collaborazione o la prestazione; svolgere le attività sopra	
	elencate o singole fasi delle stesse sia in forma di	
	gestione diretta, che per conto di terzi, in base a	
	contratti di appalto, convenzione o simili; costituire fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	

	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e da un apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea sociale; assumere partecipazioni in altre	
	imprese; svolgere e sviluppare ogni attività utile al	
	conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività	
	commerciali, produttive e di servizi finalizzate al	
	finanziamento delle attività educative che non trovino in sé	
	stesse possibilità di autosufficienza economica.	
	In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto	
	sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, purché non nei confronti del	
	pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di	
	fidejussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche	
	reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta	
	necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il	
	conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La	
	Società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia,	
	nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di	
	opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà	
	assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche	
	stipulare accordi e convezioni con Regioni, Province, Comuni	
	e con ogni altro organismo pubblico o privato anche	
	nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di	

	legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche	
	indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà,	
	inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e	
	non, comprese le associazioni anche non riconosciute,	
	sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento	
	dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e	
	partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare	
	iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di	
	apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed	
	Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la	
	cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà	
	avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore	
	e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali,	
	nazionali e regionali utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve,	
	medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove	
	richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società;	

	la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il	
	proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere	
	finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale	
	ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o	
	reale.	
	(SOCI e PERSONALE)	
	ARTICOLO 6)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore a tre; se successivamente alla costituzione	
	il numero dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve	
	esser integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2522 del C.C.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	tassativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare	
	delle quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 7)	
	Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle	
	condizioni di concorrere direttamente, per capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione	
	professionale, nel miglior modo possibile, alla	
	realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività	
	lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione	

	mutualistica della società.	
	Possono essere ammessi alla società, con valutazione	
	dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Non possono far parte della cooperativa coloro che	
	esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni	
	identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto	
	disposto dal successivo articolo 10). Altresì non possono	
	far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi	
	motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano	
	nuocere all'immagine ed al decoro della società e della	
	compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con	
	l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo	
	amministrativo.	
	ARTICOLO 8)	
	Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti	
	categorie di soci:	
	a) soci cooperatori, che prestano la loro attività	
	ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del	
	numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività	
	esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente.	
	Le suddette qualifiche dovranno essere riportate	

	distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a	
	norma di legge.	
	ARTICOLO 9)	
	Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto	
	indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto	
	lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi	
	dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un	
	rapporto di lavoro dipendente, professionale, di	
	collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.	
	ARTICOLO 10)	
	Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo	
	amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come	
	di svolgere attività lavorativa a favore, di altre	
	cooperative, società od altri terzi che perseguano attività	
	affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine	
	dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta	
	a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche	
	telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo	
	mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il	
	distacco temporaneo di soci lavoratori presso società	
	controllate e/o collegate.	
	ARTICOLO 11)	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro	

	dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente,	
	all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati	
	comunicati alla società in occasione del loro ingresso o	
	della costituzione della stessa e risultanti da apposite	
	annotazioni sul Libro dei Soci.	
	(AMMISSIONE)	
	ARTICOLO 12)	
	Chi desidera far parte della compagine societaria deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti	
	richiesti dal presente statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	si chiede di essere iscritto;	
	e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario	
	conoscere ai fini dell'ammissione;	
	f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il	
	termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre	
	l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte	
	dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dello stesso organo amministrativo;	
	g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi	
	scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle	

	deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli	
	organi sociali;	
	h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute	
	necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché	
	ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla	
	società;	
	i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa	
	cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto	
	previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali	
	in essere.	
	ARTICOLO 13)	
	Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di	
	amministrazione che in particolare dovrà determinare, in	
	capo a coloro che desiderano far parte della società,	
	l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente	
	statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto	
	e) del precedente articolo statutario, potranno essere	
	richieste ulteriori informazioni.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che	
	l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci già facenti parte della compagine	
	societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali	
	della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda,	

	sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia	
	all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro	
	il quale effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del	
	precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono	
	effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini	
	prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi	
	inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo	
	amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci	
	sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In	
	caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i	
	quali potranno nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato	
	dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per	
	quanto non diversamente specificato.	
	(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)	
	ARTICOLO 14)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte.	
	ARTICOLO 15)	
	Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio	
	che:	
	a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;	

	b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 16)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente	

	adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non	
	consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);	
	c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	agli interessi sociali;	
	e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento	
	così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice	
	Civile;	
	f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli	
	interessi della società, in guisa da poterla danneggiare	
	moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o	
	disordini fra i soci;	
	g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi	
	assunti, a qualunque titolo, verso la società.	
	h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;	
	i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);	
	j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto	
	al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa	
	e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;	
	k) quando non è più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.	

	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi	
	dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento	
	dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a	
	discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere	
	concesso al socio un termine, non superiore ai quindici	
	giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in	
	merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tali	
	deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere	
	insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita	
	annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo	
	Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di	
	esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di	
	potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e	
	ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto	
	con gli interessi della società.	
	ARTICOLO 17)	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del	
	socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa	
	decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.	
	ARTICOLO 18)	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con	

	ricevuta di ritorno o telegramma o via pec ai soci	
	interessati.	
	ARTICOLO 19)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso	
	delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti	
	dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione	
	gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si	
	esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote	
	eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società.	
	Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	
	predetto bilancio.	
	ARTICOLO 20)	
	Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto	
	soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli	
	effettivamente versate, nella misura e con le modalità	
	previste dal precedente articolo.	
	In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno	

	devolute alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 21)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari	
	del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto	
	loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei	
	sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 22)	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e verso i terzi, nei limiti della quota	
	sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte	
	dalla società fino al giorno in cui la cessazione della	
	qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo, si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili	
	gli eredi del socio defunto.	
	(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)	
	ARTICOLO 23)	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori	

	durante l'esercizio sociale, deve avere come base di	
	riferimento quanto previsto dai contratti o accordi	
	collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori	
	dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi	
	da quello subordinato e in assenza di contratti o accordi	
	specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe	
	rese in forma di lavoro autonomo, ciò fatto salvo quanto	
	segue.	
	Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura	
	associativa del rapporto tra socio e società cooperativa e,	
	quindi, della peculiare posizione giuridica del socio	
	cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il	
	lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il	
	raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa	
	stessa.	
	Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla	
	contribuzione assistenziale e previdenziale come anche	
	all'assicurazione obbligatoria per infortuni,	
	l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie	
	necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento	
	condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui	
	al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da	
	quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in	
	relazione alle effettive disponibilità finanziarie della	
	cooperativa.	

	Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la	
	disciplina della prestazione di lavoro dei soci cooperatori	
	stessi e la loro relativa retribuzione potranno essere	
	regolate da apposito regolamento aziendale, redatto	
	dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ARTICOLO 24)	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo	
	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della società.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per	
	periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo	
	indeterminato dal lavoro.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai	
	commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di	
	precedenza per la riammissione al lavoro rispetto	
	all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini	
	professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con	
	minore anzianità di appartenenza alla società; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione	
	dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od	

	altre attività analoghe.	
	(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)	
	ARTICOLO 25)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge,	
	formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore	
	nominale non inferiore nè superiore ai limiti minimi e	
	massimi stabiliti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di	
	gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le	
	quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di	
	legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	o legatari dei soci defunti;	
	c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva,	
	anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non	
	contrasti con i fini mutualistici della società.	
	Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono	
	considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge,	
	con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci	
	sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa	
	sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la	
	previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di	
	perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.	
	ARTICOLO 26)	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere	

	sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se	
	soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo	
	quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.	
	(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)	
	ARTICOLO 27)	
	Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e	
	si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione	
	provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle	
	disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa,	
	nonché di una relazione sull'andamento della gestione	
	sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile	
	dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza,	
	dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società. Dal bilancio si devono evincere i	
	dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella	
	eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al	
	bilancio dovrà essere documentata la condizione di	
	prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno	
	essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le	
	altre indicazioni previste per legge.	

	ARTICOLO 28)	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di	
	gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai	
	soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore	
	rispetto a quello minimo, a titolo di ristoro, ai sensi	
	dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore	
	vigenti e così come determinato dal successivo articolo del	
	presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato,	
	sarà così destinato:	
	a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al	
	fondo di riserva legale od ordinaria;	
	b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento	
	dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n.	
	59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque,	
	nella misura di legge vigente e delle eventuali e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora	
	sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art.	
	2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita	
	dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà	
	tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato. Viene,	

	comunque, tassativamente fatta salva la misura massima	
	idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini	
	mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente,	
	anche ai fini fiscali;	
	d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo	
	consentito dalle leggi vigenti in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità	
	prevalente, anche ai fini fiscali;	
	e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria	
	indivisibile.	
	L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare,	
	fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla	
	lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al	
	Fondo di Riserva ordinario.	
	Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate,	
	previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale	
	sino al massimale consentito dalle leggi vigenti e sempre	
	nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle	
	norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini	
	fiscali.	
	ARTICOLO 29)	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere	

	effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo	
	amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in	
	occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a	
	cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento	
	precedente intercorrente tra la data di chiusura	
	dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del	
	bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori	
	riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta	
	per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti	
	e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed	
	alle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a	
	titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione	
	previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516	
	C.C. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine	
	della definizione della qualità (oltre che della quantità)	
	del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume	
	che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci cooperatori	
	sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte	
	di apposito regolamento societario in merito. Il ristorno	
	così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori	
	o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante	
	aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale	
	sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla	

	parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristorno	
	differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con	
	il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita	
	per tale occasione.	
	(ASSEMBLEA DEI SOCI)	
	ARTICOLO 30)	
	L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in	
	conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti	
	i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le	
	deliberazioni sono assunte con voto palese.	
	In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da	
	un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi	
	agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 31)	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del	
	consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove,	
	secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione,	
	che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del	
	luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare	
	e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche	
	la data della seconda convocazione che non può aver luogo	
	nella stessa data fissata per la prima e non oltre trenta	
	giorni da questa.	

	Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del	
	collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che	
	il presidente del consiglio di amministrazione convochi,	
	facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle	
	materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni	
	dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le	
	stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della	
	compagine societaria.	
	ARTICOLO 32)	
	L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di	
	convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per	
	la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con	
	avviso di ricevimento, telegramma, Pec, E-mail o ogni altro	
	mezzo idoneo a garantire la consegna della convocazione da	
	inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal	
	libro soci ed ai componenti del Collegio Sindacale (se	
	costituito).	
	ARTICOLO 33)	
	L'assemblea è validamente convocata, anche senza	
	l'osservanza delle formalità di convocazione, se è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori ed i sindaci (se nominati) sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	

	ARTICOLO 34)	
	L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta	
	salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo	
	2364 C.C.	
	ARTICOLO 35)	
	Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che	
	risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei	
	soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto,	
	qualunque sia il valore della quota sottoscritta.	
	ARTICOLO 36)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	ARTICOLO 37)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da	
	altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è	
	assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i	
	Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far	
	apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti	
	in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un	
	apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto	

	che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a	
	particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea	
	devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual	
	caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.	
	ARTICOLO 38)	
	L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e	
	sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo	
	Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro	
	di sua competenza per legge o per statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa	
	riservate per legge o per statuto, con particolare	
	referimento:	
	a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente	
	statuto;	
	b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	c) sul compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma	
	dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo	
	amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e	
	soci ai sensi di legge e di statuto;	
	e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla	
	legge la redazione del verbale da parte di un notaio.	

	(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)	
	ARTICOLO 39)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente,	
	nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e	
	successivamente dall'Assemblea così come indicato dai	
	successivi articoli.	
	ARTICOLO 40)	
	La nomina, come la composizione nel numero, degli	
	Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo	
	dovrà essere costituito minimo da tre componenti e durerà in	
	carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea	
	all'atto della nomina che non potrà essere superiore a tre	
	esercizi.	
	Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati	
	dal prestare cauzione.	
	ARTICOLO 41)	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia	
	provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il	
	Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra	
	i suoi membri uno o più Amministratori Delegati	
	specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso,	
	sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un	
	anno e sia inerente al compimento di incarichi specifici che	
	non riguardino la totalità delle mansioni proprie del	

	consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i	
	compensi. Altresì sempre fra i propri membri, può inoltre	
	nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche	
	in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Non	
	potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie	
	previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli Amministratori Delegati potranno esercitare	
	disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati	
	dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno	
	una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo	
	informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi	
	delegati che in consiglio siano fornite informazioni	
	relative alla gestione della società.	
	ARTICOLO 42)	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede	
	sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito)	
	con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso	

	Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto	
	fra i suoi membri.	
	ARTICOLO 43)	
	IL Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, E-mail o	
	telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi	
	(se nominati). In casi di particolare ed inderogabile	
	urgenza, la convocazione avviene con telegrammi o PEC/	
	e-mail da spedirsi in modo che i destinatari della	
	convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della	
	seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio	
	delibera validamente con la presenza di tutti gli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se	
	nominati).	
	ARTICOLO 44)	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono	
	presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza,	
	dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di	
	amministrazione è regolarmente costituito e delibera	
	validamente con il voto favorevole della maggioranza dei	
	voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene	
	fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da	
	firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a	
	giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta	

	in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i	
	sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di	
	amministrazione sono palesi.	
	ARTICOLO 45)	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,	
	senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad essi	
	attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento	
	degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal	
	presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea	
	dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, in	
	via puramente esemplificativa e non esaustiva, la facoltà	
	di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari	
	ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni	
	e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività	
	sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere	
	obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere	
	alla partecipazione ad altre aziende o società costituite o	
	costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare	
	qualsiasi operazione presso le banche od altri Uffici sia	
	pubblici che privati, di consentire costituzioni, surroghe,	
	cancellazioni, rinunzie di ipoteche, trascrizioni ed	
	annotazioni di ogni genere, di esonerare i Conservatori dei	
	registri Immobiliari e di ogni altro Ente pubblico o privato	
	da ogni responsabilità.	

	ARTICOLO 46)	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita	
	la rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi	
	che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di	
	giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori	
	alle liti.	
	ARTICOLO 47)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma	
	sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali. Il Presidente propone al	
	Consiglio la nomina, il trattamento economico e la	
	risoluzione del rapporto con i dipendenti della Società	
	determinandone l'organico e le mansioni.	
	ARTICOLO 48)	
	Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di	
	consulenti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in	
	genere, per determinati atti o categorie di atti, come anche	
	la determinazione dei relativi compensi, competenze e	
	condizioni.	
	ARTICOLO 49)	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso,	
	determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a	
	piè di lista delle spese sostenute per le ragioni	
	dell'ufficio.	

	ARTICOLO 50)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno della	
	società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le	
	maggioranze previste in sede straordinaria.	
	ARTICOLO 51)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione della	
	società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 52)	
	Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi	
	previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C.,	
	nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari	
	partecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge,	
	l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un	
	collegio sindacale o un revisore.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre	
	Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei	
	requisiti di legge. In tutti i casi di nomina, il collegio	
	sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile di cui	
	all'art. 2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente	
	costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori	

	contabili; i sindaci devono indicare nella relazione	
	prevista dall'. Art. 2429 C.C., in occasione	
	dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello	
	scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano le	
	disposizioni in tema di SPA (società per azioni), in quanto	
	compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli	
	che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C. Nei casi in cui	
	non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale,	
	ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo	
	comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un	
	revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi compiti	
	prima specificati per il collegio, le stesse modalità e	
	disciplina di riferimento, in quanto compatibili.	
	(SCIoglimento - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)	
	ARTICOLO 53)	
	Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con	
	l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più	
	liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.	
	ARTICOLO 54)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	ARTICOLO 55)	
	La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da	
	parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle	
	vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs.	
	385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del	
	03/03/1994. Nel caso in cui si verifichino anticipazioni o	
	finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della	
	Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere	
	effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di	
	proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e	
	senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali	
	anticipazioni o finanziamenti saranno considerati	
	improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo	
	di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto	
	l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può	
	eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le	
	modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori	
	o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione	
	assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente	
	tassativa.	
	ARTICOLO 56)	
	Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono	
	tassativamente inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già	

	espresso, con riferimento al mantenimento da parte della	
	cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le	
	disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d)	
	dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel	
	presente statuto come prevalenti e tassativamente	
	inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.	
	ARTICOLO 57)	
	Per quanto non è espressamente previsto nel presente	
	Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel	
	Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.	
	ARTICOLO 6 - Si indica in complessivi euro 1.000,00 (mille e	
	centesimi zero) l'importo globale approssimativo delle spese	
	per la costituzione della società; tutte le spese del	
	presente atto e dipendenti si convengono a carico dei	
	comparenti.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e	
	letto ai comparenti, i quali, dichiaratolo conforme alla	
	loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio,	
	essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.	
	Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina a	
	norma di legge ed in parte a mano da me Notaio su cinquanta	
	pagine intere e quanto della cinquantunesima sin qui di	
	treddici fogli.	
	Firmato: Morelli Massimo Vincenzo - Laura Maria Rosaria	
	Morelli - Marika Cirianni - De Masi Angelo	

[illegible]

51 di 51